

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (67)859

Vol. 1967/0155

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(67) 859 def.

Bruxelles, 20 dicembre 1967

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa le modalità di applicazione del
regime d'importazione per gli agrumi originari
della Turchia e provenienti da tale paese

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(67) 859 def.

RELAZIONE

Con decisione dell'8 dicembre 1967 il Consiglio ha convenuto di stabilire un regime d'importazione preferenziale per gli agrumi originari e provenienti dalla Turchia, a condizione che tale paese rispetti un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità.

Questo regime entrerà in vigore non appena il Consiglio, su proposta della Commissione, avrà adottato le necessarie modalità di applicazione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43 del Trattato.

D'altra parte, è indispensabile che le misure di applicazione adottate dal Consiglio s'inseriscano nel regime già in vigore per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Il presente regolamento contiene dunque delle modalità di applicazione che, ispirandosi a quelle già previste nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, consentono tra l'altro di verificare il rispetto del prezzo voluto sul mercato interno della Comunità nel periodo di applicazione del prezzo di riferimento, fermo restando che al di fuori di tale periodo la preferenza tariffaria si applica alla Turchia senza condizione alcuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che fissa le modalità di applicazione del
regime d'importazione per gli agrumi originari
della Turchia e provenienti da tale paese.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 973/67/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1967, relativo all'applicazione, nella Comunità, di talune disposizioni della decisione del Consiglio d'associazione tra la CEE e la Turchia relativa all'applicazione dell'articolo 6 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo di Ankara, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che, per determinati agrumi, il regolamento n. 973/67/CEE prevede che la Turchia è ammessa al beneficio di una riduzione tariffaria, a condizione che un determinato prezzo venga rispettato sul mercato interno della Comunità nel periodo di applicazione dei prezzi di riferimento; che per l'attuazione di tale regime è necessario adottare delle modalità di applicazione;

Considerando che il regime previsto deve inserirsi nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e che occorre quindi tener conto delle modalità adottate in applicazione del regolamento n. 23 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

(1) G.U. n. 301 del 12.12.1967

(2) G.U. n. 30 del 20. 4.62
G.U. n. 86 del 20. 5.65

Articolo 1

Il regime preferenziale definito all'articolo 2 del regolamento n. 973/67/CEE per i seguenti prodotti originari della Turchia e provenienti da tale paese:

- ex 08.02 A arance fresche
- ex 08.02 B mandarini e tangerini freschi
- ex 08.02 C limoni freschi

è applicato secondo le modalità definite.

Articolo 2

1. Le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 973/67/CEE del Consiglio sono verificate se i corsi constatati nella fase all'ingrosso sui mercati rappresentativi della Comunità per la categoria di qualità I, dopo applicazione dei coefficienti di adattamento e detrazione delle tasse diverse dai dazi doganali e delle spese di trasporto applicabili nel calcolo del prezzo d'entrata previsto dal regolamento n. 23, rimangono, per un determinato prodotto, uguali o superiori al prezzo definito all'articolo 3.

2. Sono rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati della Comunità considerati per la constatazione dei corsi sulla cui base è calcolato il prezzo d'entrata previsto dal regolamento n. 23.

Articolo 3

Il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è uguale al prezzo di riferimento in vigore nel periodo considerato, maggiorato dell'incidenza su tale prezzo dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune e di un importo forfettario fissato a 1,2 U.C./100 kg.

Articolo 4

Qualora per uno dei prodotti elencati all'articolo 1 i corsi menzionati all'articolo 2, paragrafo 1 - dopo applicazione dei coefficienti di adattamento e detrazione delle tasse diverse dai dazi doganali e delle spese di trasporto - rimangano, sul mercato rappresentativo

.../...

che ha i corsi più bassi, per tre giorni di mercato consecutivi, inferiori ai prezzi definiti all'articolo 3, il dazio iscritto nella tariffa doganale comune si applica al prodotto in causa unitamente ad una tassa di compensazione secondo le condizioni previste all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23.

Questo regime rimane in vigore fino al momento in cui gli stessi corsi rimangono, per tre giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo definito all'articolo 3.

Articolo 5

La Commissione, sulla base dei corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri, segue regolarmente l'evoluzione dei prezzi, procede alle constatazioni di cui all'articolo 4 e adotta tutte le misure necessarie.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente